

L'anticipo dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e degli enti di ricerca

Nota a cura di Valeria Picchio – Dipartimento Fisco e Previdenza – Cisl Confederazione

I trattamenti di fine servizio comunque denominati dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono erogati agli interessati secondo criteri e tempi definiti da alcune leggi che differiscono il pagamento di tali indennità di molti mesi rispetto alla data di pensionamento o cessazione dal servizio¹.

A ciò si aggiunga che varie disposizioni prevedono che nel caso di prestazioni che anticipano il pensionamento rispetto alle regole generali, come la pensione per lavoratori precoci, la pensione in “quota 100” e l'Ape sociale, l'erogazione del TFS o TFR² viene ulteriormente differita rispetto alla cessazione.

La ragione di tale particolare normativa risiede nella necessità di contenere/gestire l'ammontare della spesa pubblica su cui gravano i trattamenti di fine servizio del personale del pubblico impiego a differenza del TFR dei lavoratori del settore privato. Ciò non toglie, però, che ciò rappresenti di fatto una discriminazione tra lavoratori nell'esercizio del diritto ad ottenere in tempi congrui la c.d. buonuscita, nonostante i vari tentativi esperiti nel corso degli anni da parte del sindacato di al di superare la situazione.

Nel 2019, con l'introduzione della pensione anticipata con “quota 100”, il problema del differimento del pagamento quasi “sine die” (si può arrivare fino a 6 anni) si è posto al legislatore e al Governo con particolarmente urgenza, di conseguenza è stata individuata una soluzione che, senza incidere sul debito pubblico, consentisse ai dipendenti pubblici l'accesso almeno parziale (massimo 45.000 euro) in via anticipata alle somme cui hanno diritto.

Si tratta **dell'anticipo dei trattamenti di fine servizio tramite un prestito agevolato attraverso il sistema bancario o intermediari finanziari che aderiscano ad un Accordo-quadro** stipulato tra ABI, MEF, Ministero del lavoro, Ministero della Pubblica Amministrazione, sentito l'INPS, la cui disciplina è dettata dall'art. 23 del decreto legge n. 4/2019 come modificato dalla legge di conversione n. 26/2019.

Con il **DPCM n. 51 del 22 aprile 2020 (pubblicato in GU n. 150 del 15 giugno 2020) entrato in vigore il 30 giugno**, è stata data attuazione alla norma, ma è necessario segnalare che, sebbene siano passati 1 anno e 4 mesi dalla previsione normativa, mancano ancora sia l'indispensabile Accordo-quadro, sia le indicazioni operative dell'INPS e degli altri enti erogatori.

¹ Secondo il combinato disposto del decreto-legge n. 79/1997 art. 3 convertito nella legge 140/1997 come modificata dal decreto-legge 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011, i tempi di liquidazione sono quelli indicati nella seguente tabella. A ciò si aggiunga che, per effetto dell'art. 12 d.l. n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 a sua volta modificato dalla legge 147/2013, quanto l'importo lordo sia superiore a 50.000 euro la somma viene rateizzata: tra 50.000 e 100.000 euro in una rata annuale di 50.000 euro e una seconda rata annuale per l'importo residuo; oltre 100.000 euro in 3 rate annuali (1 rata 50.000 €, 2 rata 50.000 €, 3 rata residuo)

Pensione di vecchiaia	9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
Pensione di anzianità	27 mesi (complessivamente 24 mesi + 3 mesi)
Pensione per limiti di età o servizio	9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
Pensione per raggiungimento massima anzianità	9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
Pensione di reversibilità e indiretta	27 mesi (complessivamente 24 mesi + 3 mesi)

² TFS per assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000, TFR per gli assunti a tempo determinato dal 31 maggio 2000 e assunti a tempo indeterminato dal 1/1/2001

Ai fini del rimborso del finanziamento e degli interessi, l'ente che eroga l'indennità di fine servizio (quindi INPS o datore di lavoro) trattiene il relativo importo da tale indennità fino a concorrenza dell'importo. Il finanziamento è garantito dalla cessione *pro solvendo*, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i richiedenti vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio.

Con questa nota si illustra la procedura, riservandosi integrazioni e aggiornamenti quando tutto il processo sarà effettivamente definito.

A) Destinatari

Possono chiedere l'anticipo del TFS/TFR non ancora liquidato dall'ente erogatore, nel massimo di 45.000 euro:

- I dipendenti delle P.A. di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. 165/2001
- Il personale degli enti pubblici di ricerca

che siano andati, o andranno, in pensione con "quota 100" (art. 14 d.l. n. 4/2019) oppure con i trattamenti pensionistici previsti dall'art. 24 del dl. 201/2001, vale a dire la pensione di vecchiaia o le varie forme di pensione anticipata (con 42/41 anni e 10 mesi di contributi e nel sistema contributivo puro a 64 anni con 20 anni di contributi effettivi) e, verosimilmente, anche la pensione anticipata per lavoratori precoci (con 41 anni di contributi).

Pare logico dedurre che le tipologie pensionistiche non rientranti nell'art. 24 non possano accedere all'anticipo (v. totalizzazione, opzione donna, personale militare..)

L'anticipo non è utilizzabile in caso di pensione indiretta o ai superstiti e pensione di invalidità e inabilità (vedere tempi ordinari).

B) Procedura

La procedura prevede vari passaggi che coinvolgono l'ente erogatore e la banca.

1. Il lavoratore presenta all'ente erogatore la domanda di certificazione del diritto all'anticipo;
 - L'ente erogatore è l'INPS per gli iscritti alle casse previdenziali da questo gestite (ex Enpals, ex Inadel), è il datore di lavoro negli altri casi (vedi Inail, Inps, enti di ricerca, ..)
 - Se l'ente erogatore è l'INPS la domanda sarà presentata on-line nella sezione sul sito che verrà indicata, tramite Pin dispositivo dell'interessato, oppure credenziali e dispositivi previsti dal d.lgs. 82/2005 (CNS, Carda identità elettronica, SPID), oppure tramite enti di patronato e intermediari dell'istituto.
 - Viceversa, le amministrazioni che erogano direttamente il TFR/TFS dovranno comunicare ai dipendenti la procedura per presentare la domanda anche in via elettronica.
2. L'ente erogatore deve registrarsi sul portale *lavoropubblico.gov* e compilare una specifica rilevazione.
3. L'ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo comunica anche in via telematica al richiedente:
 - La certificazione del diritto al TFR/TFS
 - L'importo complessivo
 - Le date e l'ammontare del riconoscimento degli importi annuali o in unica soluzione

- Le eventuali precedenti operazioni di cessione sull'indennità
 - Il rigetto della domanda di certificazione se non è accertato il possesso dei requisiti di accesso all'anticipo
 - L'indicazione dell'indirizzo PEC dell'ente erogatore a cui inviare le comunicazioni, in alternativa alla PEC gli enti erogatori potranno condividere con la banca un sistema di comunicazione alternativo che garantisca la tracciabilità delle comunicazioni.
4. Il lavoratore che accede alla pensione con "quota 100" deve in particolare acquisire dall'ente erogatore (INPS o propria amministrazione) la certificazione della data di riconoscimento del TFS/TFR in considerazione del primo momento in cui maturerebbe i requisiti alle ordinarie prestazioni pensionistiche (pensione di vecchiaia o anticipata).
 5. Il lavoratore, ottenuta la certificazione del diritto, presenta alla banca la domanda di anticipo del TFR/TFS con le modalità stabilite nell'Accordo-quadro (al momento non ancora disponibile).
 - La domanda è corredata della certificazione del diritto, della proposta di contratto di anticipo predisposta dalla banca, dello stato di famiglia e, nel caso di separazione o divorzio l'indicazione dell'eventuale importo dell'assegno previsto per l'ex coniuge;
 - Nella domanda il richiedente indica il conto corrente a lui intestato o cointestato dove accreditare l'importo finanziato
 - La proposta di contratto di anticipo è predisposta dalla banca sulla base dello schema previsto dall'Accordo-quadro.
 6. La banca, acquisita la documentazione e verificata l'insussistenza di casi che impediscono l'anticipo, comunica sia all'ente erogatore, sia al richiedente: la presentazione della domanda di anticipo e l'accettazione della proposta di contratto di anticipo che però è condizionata ad una comunicazione dell'ente erogatore
 7. Infatti, l'ente erogatore entro 30 giorni, effettuate le verifiche e acquisita la garanzia del Fondo di garanzia (vedi punto F) comunica alla banca la presa d'atto della conclusione del contratto di anticipo TFR/TFS e rende indisponibile l'importo dell'anticipo dal momento che per espressa disposizione dell'art. 23 c. 2 dl 4/2019 ai fini del rimborso del finanziamento e degli interessi, la somma trattenuta dall'indennità non è soggetta a procedure di sequestro o pignoramento e a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.
 8. Se l'ente erogatore comunica, all'esito delle verifiche, un diverso importo cedibile o l'impossibilità di perfezionare l'operazione di anticipo, la proposta di contratto di anticipo decade e il lavoratore potrà presentare successivamente una nuova domanda a fronte di una nuova certificazione del diritto.
 9. Dalla data di comunicazione o di notifica dell'accettazione della proposta di contratto di anticipo da parte della banca, l'ente erogatore non accetterà ulteriori cessioni del TFR/TFS da parte del lavoratore fino a concorrenza dell'ammontare della buonuscita oggetto di cessione.
 10. La banca entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto di anticipo provvede all'accredito sul conto corrente indicato.

Se sono rispettati tutti i tempi, l'accredito dell'anticipo dovrebbe quindi avvenire entro 135 giorni dalla richiesta di certificazione del diritto.

C) Casi in cui la proposta di anticipo non è accettata

La banca non può accettare la proposta di contratto di anticipo del TFR/TFS nei seguenti casi:

- Impossibilità di ottenere la cessione del TFR/TFS nella misura voluta dal richiedente nella richiesta di anticipo sulla base delle informazioni ottenute dall'ente erogatore (ad es. importo eccessivo o impossibilità di perfezionare l'anticipo)
- Il richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi privati di informazione creditizia
- Il TFS/TFR offerto in garanzia è in tutto o in parte di spettanza del coniuge separato o divorziato
- Impossibilità di perfezionare l'operazione creditizia secondo la normativa vigente.

D) Estinzione anticipata

Il lavoratore può presentare domanda di estinzione anticipata totale o parziale del prestito con oneri a proprio carico. Pertanto, entro 15 giorni lavorativi, la banca gli comunica l'importo comprensivo di capitale e interessi da restituire. Contestualmente, la banca comunica all'ente erogatore l'avvenuta estinzione e di conseguenza vengono adeguate le garanzie. Per il perfezionamento dell'operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo a carico del lavoratore parametrato all'importo rimborsato in anticipo nella misura massima stabilita dall'Accordo-quadro.

E) Fondo di garanzia

E' istituito un Fondo di garanzia che interviene a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla banca in relazione all'anticipo TFR/TFR. Il Fondo è patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del gestore ed opera nei limiti delle risorse disponibili e fino a loro esaurimento.

La gestione del Fondo è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il MEF, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per tale gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre l'80% dell'anticipo.

La concessione della garanzia è subordinata al pagamento della commissione di accesso al Fondo pari allo 0,01% dell'importo dell'anticipo ma ai fini del rispetto dell'orientamento del mercato la percentuale può essere aggiornata con decreto del MEF su proposta del gestore. Per una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, il gestore effettua un accantonamento a copertura del rischio di importo non inferiore a quello della commissione di accesso sopra indicata. La percentuale può essere incrementata dal gestore in base all'andamento delle escussioni del Fondo informando il MEF.

La garanzia viene attivata nel caso in cui l'ente erogatore non possa rimborsare alla banca le somme dell'anticipo TFR/TFS. La procedura per l'attivazione della garanzia prevede che:

- la banca, accertato il mancato rimborso, anche parziale, trascorsi 30 giorni dall'inadempimento presenti al gestore la richiesta di intervento del Fondo con apposita modulistica e documentazione. La richiesta deve essere notificata entro il termine massimo di 9 mesi dall'inadempimento a pena di decadenza.

- Entro 60 giorni dalla notifica, il gestore, verificati i presupposti, provvede al pagamento di quanto dovuto alla banca.
- Se la documentazione non risulta completa, il termine è sospeso e la garanzia decade se questa non giunga al gestore entro 180 giorni dalla richiesta della documentazione mancante.

Il Fondo è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato e nel privilegio di cui all'art. 2751-bis primo comma, numero 1) codice civile.

Per riscuotere i crediti derivanti dall'intervento, il gestore si avvale di tutti gli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti della banca e dell'avviso di addebito con titolo esecutivo (art. 30 d.l. n. 78/2010) e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalla legge. Le somme recuperate confluiscono nel Fondo di garanzia.

La garanzia del Fondo è inefficace se concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci, inesatte, reticenti se quantitativamente e qualitativamente rilevanti per l'ammissibilità dell'intervento del Fondo. A questo fine, il gestore comunica alla banca entro 30 giorni l'avvio del relativo procedimento.

F) Garanzia dello Stato

L'art. 23 comma 3 del d.l. n. 4/2019 ha inoltre previsto che gli interventi del Fondo siano assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante, pertanto, trascorsi 60 giorni dall'inadempimento totale o parziale del Fondo, la banca può trasmettere la richiesta di escussione di tale garanzia. Nel caso di inadempimento parziale la garanzia opera in relazione a quanto dovuto dal Fondo, ridotti i pagamenti già effettuati dal Fondo.

Il MEF in base alle risultanze istruttorie e al parere motivato del gestore, paga quanto dovuto, previa verifica del rispetto dei criteri, modalità e procedure di intervento del Fondo ed escussione della garanzia dello Stato. E' esclusa la facoltà dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

G) Accordo-quadro

L'Accordo-quadro tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il MEF, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS che, come sopra accennato, non risulta ancora essere stato sottoscritto (pur essendo ampiamente superato il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 4/2019 cioè il 30 aprile 2019), dovrà definire:

- Il tasso di interesse applicabile sull'anticipo.
- I termini e le modalità di adesione da parte della banca.
- Le modalità di adeguamento del contratto in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita i cui oneri rimangono a carico del lavoratore.
- Le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e l'Antitrust.

L'Accordo prevede anche la revisione delle condizioni economiche nei casi di modifica del quadro normativo-regolamentare e del mercato. Resta salva la facoltà delle banche aderenti di applicare condizioni migliorative per l'aderente.

H) Altre disposizioni

Il DPCM prevede inoltre alcune norme in tema di trattamento e sicurezza dei dati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003, anche se, in realtà, dal maggio 2018 è in vigore il GDPR Regolamento europeo 2016/679.

Inoltre, il gestore del Fondo deve provvedere alla predisposizione di istruzioni operative per definire gli aspetti procedurali per l'accesso agli interventi dello stesso nel rispetto dell'Accordo-quadro e della convenzione prevista.

Entro il 30 luglio 2020, l'INPS e gli altri enti erogatori devono adeguarsi alla disposizioni del DPCM in commento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla vigente legislazione.